

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 2 luglio 2025, n. 162

**ISTANZA PER LA PROMOZIONE DI UN REFERENDUM PER
L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 31
GENNAIO 2012 "SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 23
DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 12
(LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008)" - ESAME DI
RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12
BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4/1973. (SS/NL)**

Documento allegato

Delibera n. 162/2025 - Cl. 2.9

Oggetto ISTANZA PER LA PROMOZIONE DI UN REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 31 GENNAIO 2012 "SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 12 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008)" - ESAME DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4/1973. (SS/NL)

Seduta n. 26

L'anno 2025, il giorno 2 luglio alle ore 13.37 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Vice Presidente GRAGLIA

ISTANZA PER LA PROMOZIONE DI UN REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 31 GENNAIO 2012 "SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N. 12 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008)" - ESAME DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 4/1973. (SS/NL)

Premesso che:

- in data 28 marzo 2025 (prot. C.R. 7642/2025) è stata depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale un'istanza per la promozione di un referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 78 dello Statuto, recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata la Legge Regionale n. 1 del 31 gennaio 2012. "Sostituzione dell'art 23 della L.R. del 23/5/2008, n.12 (Legge finanziaria per l'anno 2008)" (B.U.R. 02 febbraio 2012 n.5)?"
- ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, della legge regionale 4/1973, è stato informato della presentazione dell'istanza per la promozione del referendum abrogativo il Presidente della Giunta regionale, che ne ha dato notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15, Supplemento ordinario n. 1 del 10 aprile 2025; in data 1° aprile 2025, nel corso della seduta n. 30, è stata data notizia della presentazione al Consiglio regionale;
- ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 5, spetta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione in merito alla ricevibilità e ammissibilità dell'istanza di referendum e che tale deliberazione deve essere assunta all'unanimità; in caso contrario, la decisione spetta al Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti;
- in data 22 aprile 2025 (prot.CR n. 9438/2025) l'istanza di referendum è stata trasmessa alla Commissione di garanzia per il parere di competenza, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 6, della legge regionale 4/1973;
- la Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale – Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, ufficio responsabile del procedimento amministrativo, ha esaminato l'istanza dal punto di vista formale e ha trasmesso, in data 9 maggio 2025 (prot. CR n. 10509/2025), la relazione in ordine alla ricevibilità dell'istanza, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di ricevibilità previsti dall'art. 12 bis, commi, 1, 2 e 3, della legge regionale 4/1973;
- in data 19 maggio 2025, la Commissione di garanzia ha depositato il parere n. 5/2025 (prot. CR n. 11243/2025) di ricevibilità e ammissibilità dell'istanza, in quanto conforme alle previsioni degli articoli 11 e 12 bis della legge regionale 4/1973;
- l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 21 maggio 2025, non è pervenuto ad una decisione unanime e, pertanto, l'istanza è stata trasmessa al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 9, della legge regionale 4/1973, unitamente al parere della Commissione di garanzia; la trattazione dell'istanza è stata inserita all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale del 10 giugno 2025;
- nella stessa seduta, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 11 giugno 2025, n. 8 "Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008')";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 87-12976 del 10 giugno 2025 “Determinazioni in merito all’istanza di promozione di un referendum abrogativo ai sensi dell’articolo 12 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4”, con cui il Consiglio regionale ha preso atto dell’avvenuta abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito referendario, demandando all’Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione di garanzia ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, gli adempimenti conseguenti all’avvenuta abrogazione delle disposizioni regionali sopra citate;

Dato atto che in data 12 giugno 2025 l’istanza di referendum è stata nuovamente trasmessa alla Commissione di garanzia (prot. 13086/2025) per il parere di competenza, in relazione al mutato quadro normativo di riferimento;

Visto il parere della Commissione di garanzia n. 6 del 26 giugno 2025 (prot. 14205 del 27.6.2025), che ha ritenuto la l’istanza di referendum non più ammissibile per il sopravvenuto venir meno delle disposizioni oggetto del quesito, per effetto dell’intervenuta legge di abrogazione;

Vista la legge regionale 11 giugno 2025, n. 8 “Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008')”;

Ritenuto di condividere la valutazione espressa dalla Commissione di garanzia nel citato parere n. 6/2025;

Visto l’articolo 12 bis, comma 9, della legge regionale 4/1973, che prevede che l’Ufficio di Presidenza deliberi all’unanimità, prevedendo altresì, in assenza di unanimità, la deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell’Ufficio di Presidenza;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di acquisire agli atti il parere n. 6/2025 della Commissione di garanzia, trasmesso in data 27 giugno 2025, prot. CR 14205/2025, **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di dichiarare non ammissibile l'istanza per la promozione di un referendum abrogativo contenete il seguente quesito: "Volete che sia abrogata la Legge Regionale n. 1 del 31 gennaio 2012 "Sostituzione dell'art 23 della L.R. del 23/5/2008, n.12 (Legge finanziaria per l'anno 2008)" (B.U.R. 02 febbraio 2012 n.5)?", presentata in data 28 marzo 2025, per il sopravvenuto venir meno delle disposizioni oggetto del quesito a seguito dell'approvazione della legge regionale 11 giugno 2025, n. 8;

3. di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione al Signor [REDACTED] omissis, primo firmatario dell'istanza di referendum abrogativo.



Presidente Anna Mastromarino
Componenti Marco Bellion
Antonio Caputo
Laura Caramello
Riccardo de Caria
Monica Odello
Deodato Scanderebech

PARERE n. 6/2025

La Commissione di garanzia, nella seduta del 26 giugno 2025, presenti i componenti Anna Mastromarino (Presidente), Antonio Caputo, Laura Caramello, Riccardo de Caria, Monica Odello ha espresso il seguente parere.

1. Con lettera prot. n. 13086 del 12 giugno 2025, il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto un nuovo parere alla Commissione di garanzia, in merito all'istanza per la promozione di un referendum abrogativo di cui all'art. 78 dello Statuto regionale, recante il quesito: *"Volete che sia abrogata la Legge Regionale n. 1 del 31 gennaio 2012. "Sostituzione dell'art. 23 della L.R. del 23/5/2008, n.12 (Legge finanziaria per l'anno 2008)" (B.U.R. 02 febbraio 2012 n.5)?"*.
2. La Commissione aveva esaminato la suddetta istanza ed espresso parere di ricevibilità ed ammissibilità della stessa in data 19 maggio 2025 (parere n. 5/2025), ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 6, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, con la citata nota 13086/2025, ha informato dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito referendario a seguito dell'approvazione della legge regionale 11 giugno 2025, n. 8 *"Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008')"*.
4. Non essendo ancora stata assunta la decisione in merito alla ricevibilità e ammissibilità dell'istanza di referendum da parte dell'organo competente ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 5 e 9, della l.r. 4/1973, il Consiglio regionale ha poi approvato nella seduta del 10 giugno 2025, la deliberazione 87-12976 *"Determinazioni in merito all'istanza di promozione di un referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4"*, in cui, preso atto dell'abrogazione delle disposizioni oggetto dell'istanza, ha demandato all'Ufficio di Presidenza gli adempimenti conseguenti, sentita la Commissione di garanzia.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Commissione di garanzia
(artt. 91 e 92 dello Statuto)*

5. Per quanto premesso e considerato la Commissione di garanzia, all'unanimità, dichiara l'inammissibilità dell'istanza referendaria per sopravvenuto venir meno dell'oggetto per effetto dell'intervenuta legge di abrogazione.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 26 giugno 2025.

Anna Mastromarino
(Presidente ed estensore)

Firmato in originale